

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 24 GIUGNO 1949

(30^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPÀ

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Aumento dell'ammenda stabilita dall'articolo 219 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici » (N. 471) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FOGACCIA, <i>relatore</i>	Pag. 244
TROIANO	244
VACCARO	244
TUPINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	244
MANCINI	244

« Proroga fino al 30 giugno 1949 dei termini stabiliti in provvedimenti speciali di approvazione dei piani regolatori particolareggiati per l'inizio e l'ultimazione di nuovi fabbricati » (N. 472) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TOSELLI, <i>relatore</i>	245
------------------------------------	-----

« Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni per la concessione di sussidi per la riparazione di danni causati dal terremoto del

3 ottobre 1943 nei comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo » (N. 469):

CAPPELLINI, <i>relatore</i>	Pag. 245
TROIANO	246
TUPINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	246
GENCO	246

« Autorizzazione della spesa di lire 350 milioni per la concessione di sussidi per la riparazione di opere danneggiate o distrutte da alluvioni e frane nel 1948 » (N. 468):

PRESIDENTE	246
ROMANO Domenico, <i>relatore</i>	246
BUIZZA	246, 248
TUPINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	246, 247
TOMMASINI	247
TROIANO	248

« Autorizzazione della spesa di lire 200 milioni per provvedere alla revisione dei prezzi contrattuali in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione di danni di guerra alle opere del porto di Genova » (N. 470-Urgenza):

PRESIDENTE	250
----------------------	-----

La riunione ha inizio alle ore 9,15.

Sono presenti i senatori: Battista, Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Casardi, Ceschi, Fazio, Ferrari, Focaccia, Fusco, Genco, Lavia, Mancini, Mariotti, Massini, Raja, Romano Domenico, Tommasini, Toselli, Troiano, Vaccaro, Voccoli,

È presente anche l'onorevole Tupini, Ministro dei lavori pubblici

GENCO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento dell'ammenda stabilita dall'articolo 219 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici** »
(N. 471) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dell'ammenda stabilita dall'articolo 219 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Focaccia,

FOCACCIA, *relatore*. Col disegno di legge in esame si propone di modificare l'articolo 219 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici che dice: « Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con l'ammenda da lire 100 a lire 5 mila. La stessa pena è comminata per la violazione delle norme del regolamento per la esecuzione di questa legge ».

Poichè tutti i canoni relativi alla concessione di acque per uso industriale sono stati moltiplicati per quaranta, così si propone di moltiplicare per quaranta anche l'ammenda prevista nel citato articolo 219.

TROIANO. Come già in altra occasione mi pronunciai in senso sfavorevole al regime vincolistico sulle utenze di acqua, così disapprovo l'aumento delle ammende.

VACCARO. Vorrei osservare che il provvedimento colpisce le grandi aziende come le piccole.....

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Onorevole Vaccaro, dato che i limiti dell'ammenda sono molto larghi, si terrà conto della gravità dell'infrazione commisurandola anche all'importanza dell'azienda.

MANCINI. Anch'io, come il senatore Vaccaro, sarei del parere di prevedere nella legge una attenuante per le piccole aziende; si potrebbe, per esempio, ridurre la pena di un terzo.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Onorevole Mancini, il suo suggerimento riflette troppo la *forma mentis* dell'avvocato penalista. Io comprendo il valore della sua proposta, ma

le faccio osservare che nella distanza che si è stabilita tra i limiti di 4.000 e di 200 mila è implicito il concetto che lei afferma. Ma introdurre la riduzione di un terzo significherebbe trasferire all'ingegnere del Genio civile una mentalità da giudice che solo il giudice può avere.

Se lei si appagasse di sapere che le osservazioni che ha fatto, condivise dal Ministro, serviranno di norma nell'applicazione della legge, faremmo salva la sostanza senza modificare il testo; la discussione avvenuta darà modo a me di dare, a mezzo di circolari, le istruzioni necessarie.

MANCINI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

L'articolo 219 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è così modificato:

« Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con l'ammenda da lire quattromila a lire duecentomila.

« La stessa pena è comminata per la violazione delle norme del regolamento per la esecuzione di questa legge ».

(Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Proroga fino al 30 giugno 1949 dei termini stabiliti in provvedimenti speciali di approvazione dei piani regolatori particolareggiati per l'inizio e l'ultimazione di nuovi fabbricati** »
(N. 472). (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Proroga fino al 30 giugno 1949 dei termini stabiliti in provvedimenti speciali di approvazione dei piani regolatori particolareggiati per l'inizio e l'ultimazione di nuovi fabbricati ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Toselli.

TOSELLI, *relatore*. Il Ministro dei lavori pubblici, d'accordo col Ministro delle finanze, ha deliberato di tradurre in legge quanto già veniva praticato, caso per caso, con deliberazioni prese a mezzo di decreti ministeriali. Il disegno di legge in esame, ai fini dell'esenzione venticinquennale dalle imposte, tende appunto a prorogare ad una data fissa, e cioè fino al 30 giugno 1949, tutti i termini di costruzione stabiliti in piani particolareggiati e non potuti osservare per effetto dei divieti legali di nuove costruzioni.

Propongo, pertanto, l'approvazione di questo provvedimento che in sostanza viene a ratificare una situazione già in atto.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, pongo ai voti l'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Ai fini dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali, nonché delle agevolazioni concernenti le tasse e le imposte indirette sugli affari, sono prorogati fino al 30 giugno 1949 i termini fissati in provvedimenti speciali di approvazione di piani regolatori particolareggiati, per l'inizio e l'ultimazione di nuovi fabbricati, quando i lavori relativi non abbiano potuto essere iniziati ed ultimati per effetto dei divieti di nuove costruzioni stabiliti dal regio decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940, n. 1727, e col regio decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 1942, n. 9.

Resta ferma, in ogni caso, la decorrenza dell'esenzione venticinquennale dal giorno successivo alla scadenza del termine di ultimazione originariamente stabilito dai rispettivi provvedimenti di approvazione dei piani regolatori, ovvero da quelli emanati per l'esecuzione dei medesimi.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni per la concessione di sussidi per la riparazione di danni causati dal terremoto del 3 ottobre 1943 nei comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo » (N. 469).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni per la concessione di sussidi per la riparazione di danni causati dal terremoto del 3 ottobre nei comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo ».

Invito il senatore Cappellini a riferire su questo disegno di legge.

CAPPELLINI, *relatore*. Non ho presente in questo momento l'esatta entità dei danni causati dal terremoto nelle tre provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo. Probabilmente lo stanziamento di 250 milioni non sarà sufficiente, tuttavia bisogna ugualmente essere grati al Ministro dei lavori pubblici che si è preoccupato della situazione di quelle provincie. In sede di esecuzione dei lavori si vedrà se sarà il caso di integrare il sussidio con un nuovo stanziamento. Per il momento raccomando vivamente ai colleghi l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, passiamo alla lettura degli articoli:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 250 milioni per provvedere alla concessione di sussidi a termini degli articoli 3 e 5 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 516, in conseguenza dei danni causati dal terremoto del 3 ottobre 1943, nei comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo.

(*E approvato*).

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, 4º comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge ...

concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-1949 (V provvedimento).

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

TROIANO. Colgo l'occasione da questo disegno di legge per ricordare che c'è stato un terremoto anche nelle Puglie e in Lucania. Vorrei sapere dall'onorevole Ministro se c'è un provvedimento anche per quelle regioni.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Fu disposto, a suo tempo, uno stanziamento di 500 milioni.

GENCO. Ricordo che fui relatore del disegno di legge col quale si stabilì lo stanziamento cui allude l'onorevole Ministro. In quella occasione avemmo modo di elencare i danni subiti specie dalla provincia di Foggia e rilevammo che la somma era insufficiente.

Vorrei pregare l'onorevole Ministro di provvedere a quella provincia, colpita prima dalla guerra e poi dal terremoto, dedicando ad essa un altro aiuto, perchè in effetti le riparazioni dei fabbricati non hanno fatto grandi passi avanti.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Senza poter dare per il momento alcun affidamento concreto, assicuro che me ne occuperò.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 350 milioni per la concessione di sussidi per la riparazione di opere danneggiate o distrutte da alluvioni e frane nel 1948 » (N. 468).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 350 milioni per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte da alluvioni e frane nel 1948 ».

Invito il senatore Romano Domenico a riferire su questo disegno di legge.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Nessuna osservazione è da fare a questo disegno di legge che riproduce norme precedenti, sia per quanto riguarda l'entità del sussidio che per la procedura. C'è da dire soltanto che non si vede citata, fra le provincie maggiormente danneggiate, Reggio Calabria, dove pure ci sono stati danni gravissimi, tant'è vero che si era pensato di presentare un disegno di legge apposito; cosa che non ebbe seguito perchè si disse che lo stesso Ministro dei lavori pubblici avrebbe pensato a presentare un disegno di legge.

Ora, per quanto la legge riguardi le alluvioni e le frane verificatesi nel 1948, ritengo che sarebbe bene elencare tutte le provincie in cui si sono verificati danni durante il 1948.

BUIZZA. Riferisco un'osservazione che mi è stata fatta dal collega Macrelli, il quale ha rilevato che nell'elencazione delle provincie che sono state danneggiate non è compresa Forlì che pure ha avuto dei danni ingenti.

PRESIDENTE. Faccio osservare che nel testo del disegno di legge è contenuta una formulazione generica: « È autorizzata la spesa di 350 milioni di lire per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte da alluvioni o frane nell'anno 1948 ». Non vi è il minimo accenno a determinate provincie.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. La legge evidentemente si riferisce a quelle provincie che sono state nominate nella relazione; chè se mai un'osservazione si dovesse fare, sarebbe quella che, non essendoci nella legge il riferimento specifico a quello che si dice nella

relazione, questa avrebbe un valore esplicativo che non escluderebbe che la legge venisse applicata anche a vantaggio di quei tali comuni e provincie che non fossero stati indicati nella relazione e che si trovassero nelle stesse condizioni. Questo è il senso della legge oggi.

TOMMASINI. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su quello che è lo spirito del disegno di legge ed osservo che in esso si parla chiaro e si nominano solamente le opere pubbliche danneggiate o distrutte da alluvioni e frane. Quindi i danni di Reggio Calabria fatti presenti dal collega Romano, se non sono stati causati ad opere di pubblica utilità non rientrano nel disegno di legge.

Nel secondo capoverso della relazione leggo: « D'altra parte, poichè le opere danneggiate sono d'interesse degli enti locali e di enti di culto e beneficenza, sembra opportuno che al ripristino delle stesse provvedano gli enti predetti e che l'intervento dello Stato sia limitato alla concessione di sussidi nella misura riconosciuta ammissibile, analogamente a quanto disposto con il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 846, per i danni causati da alluvioni e frane verificatesi negli anni 1946 e 1947 ». Pertanto lo scopo specifico di questa legge è quello di dare il sussidio per riparazioni di opere pubbliche e non a riparazioni di altro genere.

ROMANO DOMENICO. A Reggio Calabria è stato danneggiato il palazzo del Comune che mi sembra sia da comprendersi in questa elencazione come una costruzione pubblica.

BUIZZA. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi su quello che è scritto nell'articolo 1: « ... per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte dalle alluvioni e frane nell'anno 1948 ». Se si trattasse di opere di interesse pubblico si procederebbe direttamente alla ricostruzione, non si tratterebbe di concedere sussidi; d'altra parte mi pare che vi sia una regolamentazione specifica per determinare a chi debbano essere concessi questi sussidi.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il rilievo fatto dal senatore Tommasini in fondo è esatto, perchè molte delle opere danneggiate dalle alluvioni appartengono ad enti locali e di beneficenza e pertanto in linea fonamen-

tale spetta a loro fare le riparazioni: noi corriamo sotto la forma di sussidio, in base alla legge che regola la materia; non c'è esclusione, c'è una limitazione dell'intervento alla forma di sussidio.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Metto ai voti l'articolo 1 di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di 350 milioni di lire, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-1949, per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte dalle alluvioni e frane nell'anno 1948.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

I sussidi di cui al precedente articolo sono concessi:

a) nella misura prevista dalle vigenti disposizioni legislative, per lavori di riparazione di strade comunali e provinciali e di opere idrauliche e per lavori di difesa degli abitati;

b) nella misura della metà della spesa per lavori di riparazione o ricostruzione di acquedotti e di fognature, di pertinenza di Amministrazioni comunali;

c) nella misura del terzo della spesa per lavori di riparazione o ricostruzione di chiese parrocchiali o assimilate e di locali pertinenti adibiti ad uso di ministero pastorale e di edifici di pertinenza di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, direttamente destinati agli scopi istituzionali, nonchè di scuole e case comunali.

Nella spesa da assumere a base della concessione del sussidio potrà essere compresa una quota per progettazione, direzione e sorveglianza, in misura non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni.

TROIANO. Faccio notare che con 350 milioni si pretende anche di riparare o ricostruire chiese parrocchiali o locali pertinenti. Ma se noi vogliamo riparare queste chiese, solo con questo avremo esaurito lo stanziamento di 350 milioni. Pertanto non mi sembra il caso di lasciare nell'elencazione le chiese.

BUIZZA. Osservo che si tratta di 350 milioni, che sono pochi in verità, ma questi 350 milioni sono stati trovati nelle pieghe del bilancio 1948-1949 e vengono destinati per questo uso, ma nel bilancio 1949-50 vi saranno degli altri stanziamenti.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto in votazione l'articolo 2 di cui è già stata data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Le domande di sussidio di cui al precedente articolo 2 debbono essere presentate al competente Ufficio del genio civile, entro il 31 dicembre 1949.

Le domande relative alle opere di pertinenza di Amministrazioni comunali e provinciali devono essere documentate secondo le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1904, n. 625.

Le domande relative alle chiese ed agli edifici delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere corredate dalle perizie dei lavori e dal certificato attestante l'appartenenza e la destinazione dell'edificio, rilasciato, per gli edifici di culto, dall'Ordinario diocesano e, per gli istituti di assistenza e beneficenza, dal Prefetto.

La spesa ammissibile a sussidio non potrà eccedere quella occorrente per il ripristino dei fabbricati nelle condizioni preesistenti al danneggiamento.

Il pagamento dei sussidi concessi verrà effettuato con le norme del citato regolamento 23 ottobre 1904, n. 625.

(È approvato).

Art. 4.

La cessione del sussidio da parte del beneficiario è consentita solo a favore dell'appaltatore e del finanziatore dei lavori e deve essere riconosciuta dal Genio civile.

(È approvato).

Art. 5.

Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonché dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonché i diritti e i compensi spettanti agli Uffici di registro e delle imposte dirette e agli Uffici tecnici erariali e del catasto.

Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dalla presente legge, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della legge medesima.

(È approvato).

Art. 6.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 846, per la presentazione delle domande di sussidio per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni degli anni 1946 e 1947 è prorogato al 30 giugno 1949.

(È approvato).

Art. 7.

Per gli effetti di cui all'articolo 81 - 4° comma - della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge . . . concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-1949 (quinto provvedimento).

(È approvato).

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(*È approvato*).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Autorizzazione della spesa di lire 200 milioni per provvedere alla revisione dei prezzi contrattuali in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione di danni di guerra alle opere del porto di Genova** » (N. 470-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 200 milioni per provvedere alla revisione dei prezzi contrattuali in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione di danni di guerra alle opere del porto di Genova », sul quale riferisco brevemente.

La relazione del Ministro dice che con decreti legislativi 22 settembre 1945, n. 710, e 24 gennaio 1947, n. 52, fu autorizzata la spesa di 3 miliardi per il ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati a causa della guerra. Questa somma però è risultata insufficiente, sia perchè i danni si sono rivelati maggiori di quelli previsti, sia a causa degli aumenti verificatisi tanto per la mano d'opera, quanto per i materiali. La somma necessaria per i pagamenti dei compensi di revisione dei prezzi contrattuali, segnalata dal Consorzio autonomo del porto di Genova, al quale sono state demandate la progettazione e l'esecuzione delle opere, è di 450 milioni, di cui però 200 milioni occorrono con particolare urgenza, mentre i restanti 250 milioni possono essere differiti. È stato pertanto predisposto il disegno di legge in esame con il quale oltre autorizzare la spesa di 200 milioni si dispone la corrispon-

dente riduzione della spesa autorizzata in base all'articolo 10 lettera b) della legge 30 ottobre 1948, n. 1265.

Se nessuno chiede di parlare passo alla lettura degli articoli:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 200 milioni per provvedere agli oneri dipendenti dalle revisioni dei prezzi dei contratti di appalto relativi ai lavori di riparazione dei danni di guerra subiti dalle opere del porto di Genova al cui finanziamento è stato fatto fronte con le speciali autorizzazioni di spesa disposte con il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710 e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 52.

(*È approvato*).

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà accreditata a favore del Consorzio Autonomo del porto di Genova nella contabilità speciale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, ed il Consorzio presenterà al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme da esso prelevate.

I pagamenti avranno luogo previa approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici degli elaborati delle revisioni, sentiti gli organi tecnici consultivi del Ministero medesimo.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 lettera b) della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49 è ridotta di lire 200 milioni.

(*È approvato*).

Art. 4.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio

(*È approvato*).

VII COMMISSIONE (Lav. pubb., trasp., poste e telec., mar. merc.) 30ª RIUNIONE (24 giugno 1949)

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,45.